Conto corrente con la posta

Anno 89° — Numero 109

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 12 maggio 1948 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 3000 Semestrale L. 1800 Trimestrale L. 1000 Un fascicolo L. 20	In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1600 - Semestrale L. 1000 Trimestrale L. 600 Un fascicolo L. 20
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.	All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

(Ai suddetti prezzi di abbonamento aggiungere, per tassa erariale, L. 12 per importi fino a L. 2000 e L. 16 per importi superiori).

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo del Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1948

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO 2 marzo 1948, n. 405.

Modificazione dell'art. 5 del regio decreto 4 ottobre 1934, n. 1691, relativo all'Istituto elettrotecnico « Galileo Ferraris » di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 12 febbraio 1948:

Articolo unico.

La misura del contributo previsto dalla lettera *c*) articolo 5 del regio decreto 4 ottobre 1934, n. 1691, è elevata da L. 50.000 a L. 250.000.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 2 marzo 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — GONELLA — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1948
Atti del Governo, registro n. 20, foglio n. 6. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 6 marzo 1948, n. 406.

Ricostituzione del comune di Verolavecchia (Brescia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per l'interno;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 6 febbraio 1948:

Art. 1.

Il comune di Verolavecchia, aggregato a quello di Verolanuova con regio decreto 15 dicembre 1927, n. 2509, è ricostituito con il territorio delimitato dalla pianta planimetrica annessa al presente decreto.

Il Prefetto di Brescia, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni interessati.

Art. 2.

Gli organici del comune di Verolanuova e del ricostituito comune di Verolavecchia, saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni predetti anteriormente alla loro fusione.

Al personale già in servizio presso il comune di Verolanuova, che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 6 marzo 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 maggio 1948
Atti del Governo, registro n. 20, foglio n. 25. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 6 marzo 1948, n. 407.

Ricostituzione del comune di Marrubiu (Cagliari).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per l'interno;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 6 febbraio 1948:

Art. 1.

Il comune di Marrubiu aggregato col regio decreto 13 settembre 1928, n. 2230, a quello contermine di Terralba, è ricostituito con la circoscrizione territoriale risultante dall'annessa pianta planimetrica.

Art. 2.

La linea di confine tra i comuni di Arborea e di Terralba è rettificata in conformità dell'annessa pianta planimetrica.

Art. 3.

Il Prefetto di Cagliari, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra il comune di Terralba e rispettivamente quelli di Arborea e di Marrubiu in dipendenza dell'attuazione del presente decreto.

Art. 4.

L'organico del comune di Marrubiu ed il nuovo organico del comune di Terralba, saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Al personale in servizio presso il comune di Terralba, che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 6 marzo 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1948
Atti del Governo, registro n. 19, foglio n. 232. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 9 marzo 1948, n. 408.
Costituzione di una Commissione doganale-ferroviaria per la risoluzione delle controversie relative ai trasporti di merci vincolate a dogana.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per i trasporti, per il tesoro e per il commercio con l'estero;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 12 febbraio 1948:

Art. 1.

Per l'esame delle questioni che sorgono in dipendenza dei servizi doganali relativi ai trasporti ferroviari e delle spedizioni per ferrovia di merci vincolate a dogana, è costituita presso il Ministero delle finanze una Commissione permanente, presieduta dal direttore generale delle Dogane e imposte indirette e composta di quattro membri, oltre il segretario, appartenenti all'Amministrazione finanziaria, di quattro membri appartenenti all'Amministrazione ferroviaria e di un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero.

Art. 2.

Ai componenti della Commissione, compreso il segretario, che saranno nominati con decreto dei Ministri per le finanze, per i trasporti e per il commercio con l'estero, competono i gettoni di presenza nella misura stabilita dall'art. 1 del decreto legislativo 7 dicembre 1946, n. 623.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 9 marzo 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — PELLA — CORBELLINI — DEL VECCHIO — MERZAGORA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1948
Atti del Governo, registro n. 19, foglio n. 213. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 11 marzo 1948, n. 409.
Sistemazione delle opere permanenti di protezione antiaerea già costruite direttamente dallo Stato o a mezzo di enti locali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto coi Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro e per i lavori pubblici;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 4 marzo 1948:

Art. 1.

Le opere permanenti di protezione antiaerea, già costruite dallo Stato direttamente o per mezzo di enti locali, sono dichiarate di pubblica utilità.

Art. 2.

L'indennità di espropriazione del suolo occupato nella costruzione dei ricoveri antiaerei è determinata dall'Ufficio del genio civile in base al valore venale dell'immobile al momento dell'avvenuta occupazione.

Sulla somma dovuta come indennità devono corrispondersi al proprietario dell'immobile espropriato, dalla data dell'avvenuta occupazione, gli interessi nella misura legale.

L'indennità di espropriazione, prevista nel primo comma, è offerta all'interessato dal Prefetto con atto notificato con le forme stabilite per le citazioni.

Qualora l'indennità sia stata accettata dall'interessato, il Prefetto ne ordina il deposito presso la Cassa depositi e prestiti, insieme con gli interessi maturati alla data dell'accettazione, ovvero autorizza il pagamento a norma dell'art. 30 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e della legge 3 aprile 1926, n. 686, e pronuncia l'espropriazione.

Trascorsi trenta giorni dall'avvenuta notifica senza che il proprietario dell'immobile espropriato abbia dichiarato di accettare l'indennità offerta, il Prefetto, ai sensi dell'art. 48 della citata legge 25 giugno 1865, numero 2359, provvede al versamento presso la Cassa depositi e prestiti della stessa con gli interessi maturati allo scadere di trenta giorni e pronuncia l'espropriazione.

Per gli ulteriori adempimenti e per quanto non è previsto nel presente decreto, si applicano le norme della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni.

Art. 3.

Per gli eventuali danni o diminuzioni di diritti derivanti dall'occupazione del sottosuolo è dovuta una indennità ai sensi dell'art. 46 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, da determinare dall'Ufficio del genio civile, sulla base dei valori correnti all'epoca dell'avvenuta occupazione.

Per la notifica, l'accettazione, il deposito e la corresponsione di tale indennità, si applicano le disposizioni del precedente art. 2.

Art. 4.

L'onere derivante dal pagamento delle indennità, previste negli articoli 2 e 3, farà carico al capitolo 105 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per il corrente esercizio finanziario ed al corrispondente capitolo degli esercizi venturi.

Art. 5.

Tutte le opere permanenti di protezione antiaerea esistenti nel territorio della Repubblica sono di pertinenza del Demanio dello Stato, al cui nome debbono essere intestate in catasto. Esse dovranno altresì essere riportate nei registri di consistenza.

E' fatto obbligo alle Amministrazioni comunali di prendere in consegna opere, di cui al precedente comma, comunque esistenti nell'ambito del rispettivo territorio comunale e di assumere tutte le spese occorrenti per la manutenzione e per la conservazione, con facoltà peraltro di utilizzare le dette opere anche per scopi diversi da quelli dell'originaria destinazione.

A tal fine le Amministrazioni comunali sono tenute a stipulare nei confronti dell'Amministrazione demaniale atti di concessione in uso, dai quali dovrà essere fatto risultare l'obbligo del pagamento di un canone a titolo di riconoscimento della proprietà demaniale e quello della retrocessione ogni qualvolta lo Stato concedente nel suo insindacabile giudizio ne ravvisi la necessità.

Gli atti di concessione di cui al comma precedente saranno registrati e trascritti gratuitamente.

Restano ferme, in quanto non siano contrarie alle disposizioni del presente articolo, le agevolazioni previste dalla legge 22 dicembre 1938, n. 2224.

Art. 6.

Durante le more delle procedure espropriative, di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto, il Demanio dello Stato potrà svolgere gli atti necessari per la consegna alle Amministrazioni comunali delle opere permanenti di cui trattasi.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — SCELBA — GRASSI — PELLA — DEL VECCHIO — TUPINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *maggio* 1948
Atti del Governo, registro n. 20, *foglio n.* 3. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 18 marzo 1948, n. 410.

Revoca della estensione delle riduzioni ferroviarie al personale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti, di concerto con i Ministri per il tesoro, per l'industria e commercio e per il lavoro e la previdenza sociale;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 21 febbraio 1948:

Art. 1.

L'estensione ai dipendenti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, e relative famiglie, delle riduzioni ferroviarie previste per gli impiegati dello Stato, è revocata.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quella della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 1° marzo 1948.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — CORBELLINI — DEL VECCHIO — TREMELLONI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1948
Atti del Governo, registro n. 19, foglio n. 212. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 23 marzo 1948, n. 411.

Proroga del termine di presentazione delle domande di prestazioni sanitarie ed economiche da parte di cittadini italiani aventi diritto ad indennità per infortuni sul lavoro o malattie professionali a carico di istituti assicuratori germanici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro e per la grazia e giustizia;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri, con deliberazione del 17 marzo 1948:

Articolo unico.

Il termine stabilito dall'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 919, per la presentazione delle domande dirette al conseguimento di prestazioni sanitarie ed economiche da parte dei cittadini italiani aventi diritto ad indennità per infortunio sul lavoro o malattia professionale a carico di istituti assicuratori germanici è prorogato di mesi sei.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 23 marzo 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — FANFANI — SFORZA — DEL VECCHIO — GRASSI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1948
Atti del Governo, registro n. 19, foglio n. 233. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 1948, n. 412.

Concessione della filovia Chieti città-Chieti scalo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i trasporti, di concerto col Ministro per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:

Art. 1.

Il Ministro per i trasporti è autorizzato a far luogo, d'intesa col Ministro per il tesoro, alla concessione della filovia Chieti città-Chieti scalo in sostituzione della ferrovia distrutta per eventi bellici.

Il corrispettivo di concessione, in capitale non differito, per l'impianto della filovia, riversibile allo Stato alla fine della concessione, e per l'approvvigionamento del materiale rotabile, di proprietà dello Stato ed in uso gratuito, alla società concessionaria, nonchè le condizioni ed obblighi di concessione, tra cui quelli per la costituzione dei fondi di rinnovamento, saranno determinati dal Ministro per i trasporti, d'intesa col Ministro per il tesoro, su conforme parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

La convenzione con la società concessionaria sarà approvata e resa esecutoria, sentito il parere del Consiglio di Stato, dai Ministri predetti, nonchè dal Ministro per le finanze ove comporti esoneri ed agevolazioni tributarie.

Con le stesse modalità sarà approvata la convenzione per la regolazione dei rapporti col concessionario e col sub-concessionario della ferrovia Chieti città-Chieti scalo in dipendenza della fine della concessione della ferrovia medesima.

Art. 2.

La spesa per l'impianto e per il materiale rotabile di cui all'art. 1 del presente decreto, sarà imputata sulla somma da stanziarsi in bilancio in applicazione dell'articolo 10 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — CORBELLINI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 maggio 1948
Atti del Governo, registro n. 20, foglio n. 42. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 14 aprile 1948, n. 413.

Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a scontare le annualità di sovvenzione governativa assegnate per la costruzione della ferrovia Castellammare di Stabia-Sorrento.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per i trasporti;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948:

Art. 1.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a scontare in tutto od in parte, le annualità libere e cedibili della sovvenzione governativa chilometrica cinquantennale che, ai termini dell'art. 4 della convenzione aggiuntiva 18 dicembre 1947, approvata con decreto interministeriale 15 gennaio 1948, registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio successivo, al registro n. 6, foglio n. 240, saranno liquidate alla Società anonima strade ferrate secondarie meridionali, con sede in Napoli, per la costruzione della ferrovia Castellammare di Stabia-Sorrento.

Lo sconto delle predette annualità verrà effettuato al saggio vigente, al momento dell'operazione, per i prestiti della Cassa depositi e prestiti.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per i trasporti, di concerto con il Ministro per il tesoro, sarà determinata la misura delle annualità, o di parti di esse, che risulteranno liquide e cedibili e che potranno, quindi, essere scontate dalla Cassa depositi e prestiti.

Con il decreto stesso, il Ministero dei trasporti assumerà impegno di corrispondere direttamente alla Cassa depositi e prestiti, alle scadenze stabilite, le annualità o parti di esse che, come sopra determinate, formeranno oggetto dell'operazione di sconto.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 14 aprile 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — DEL VECCHIO — CORBELLINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 maggio 1948
Atti del Governo, registro n. 20, foglio n. 54. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 febbraio 1948, n. 414.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2170, e modificato con i regi decreti 12 ottobre 1927, n. 2227; 4 settembre 1930, n. 1312; 1° ottobre 1931, n. 1778; 27 ottobre 1932, n. 2092; 6 dicembre 1934, numero 2394; 1° ottobre 1936, n. 2502; 12 maggio 1939, n. 1315; 5 ottobre 1939, n. 1644; 11 luglio 1941, n. 848; 18 luglio 1942, n. 928; 24 novembre 1942, n. 1595, e col decreto del Capo provvisorio dello Stato 16 maggio 1947, n. 694;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 58;

Viste le proposte di modificazioni dello statuto formulate dall'Università predetta;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modificazioni proposte;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i regi decreti sopraindicati è così ulteriormente modificato:

Titolo XVII. — « Scuole e corsi di perfezionamento ». Alla Sezione VIII — Facoltà di medicina e chirurgia — dopo l'art. 277 vengono aggiunti i seguenti nuovi articoli:

XVIII. — *Scuola di perfezionamento in tisiologia.*

Art. 278. — La scuola di perfezionamento in tisiologia, della durata di due anni, conferisce il diploma di specialista in tisiologia.

Art. 279. — Le materie obbligatorie per il conseguimento del diploma sono le seguenti:

1° *anno*:

patologia della tubercolosi dell'apparato respiratorio;

clinica della tubercolosi dell'apparato respiratorio;

semeiologia fisica e funzionale della tubercolosi dell'apparato respiratorio;

terapia della tubercolosi dell'apparato respiratorio;

anatomia patologica della tubercolosi;

clinica e diagnostica differenziale delle malattie dell'apparato respiratorio;

patologia e clinica della tubercolosi dell'infanzia;

radiologia dell'apparato respiratorio;

patologia e clinica della tubercolosi delle prime vie respiratorie;

patologia e clinica della tubercolosi chirurgica;

la chirurgia della tubercolosi polmonare;

igiene sociale e profilassi della tubercolosi;

previdenza sociale e medicina assicurativa;

tecnica dispensariale.

2° *anno*:
esercitazioni pratiche delle varie materie;
internato nei vari istituti universitari, sanatoriali e dispensariali;
conferenze varie tenute da professori universitari sulla fisiologia della respirazione, sull'anatomia ed istologia degli organi respiratori, sulla tubercolosi e gravidanza, sulla tubercolosi oculare, sulla tubercolosi del sistema nervoso, sulla tubercolosi cutanea, sulla tubercolosi e malattie professionali, sulla immunità nella tubercolosi, sui presidi farmacologici nella tubercolosi, ecc.;
compilazione di una tesi scritta in una delle materie d'insegnamento.

Art. 280. — Oltre la discussione della tesi gli allievi, per ottenere il diploma, dovranno sostenere una prova pratica davanti ad una Commissione di sette membri, scelti fra gli insegnanti della scuola.

XIX. — *Scuola di perfezionamento in medicina generale.*

Art. 281. — La scuola di perfezionamento in medicina generale conferisce il diploma di specialista in medicina generale.

La durata degli studi post-universitari necessari per conseguire il titolo è di cinque anni.

Art. 282. — Gli insegnamenti ufficiali costituiti da:
1) patologia medica;
2) anatomia patologica;
3) semeiotica medica;
4) clinica medica;
saranno integrati da esami di laboratorio di:
microscopia;
batteriologia;
sierologia;
chimica.

Art. 283. — Il corso comprenderà i seguenti insegnamenti:
1) anatomia patologica (3 anni);
2) batteriologia e sierologia (1 anno);
3) parassitologia (6 mesi);
4) patologia speciale medica (1 anno);
5) semeiotica fisica (1 anno),
6) semeiotica comparata radiologica (1 anno);
7) neuropatologia (1 anno);
8) clinica medica generale (4 anni).

L'insegnamento della clinica medica generale comprenderà:
a) patologia costituzionale ed endocrinologia;
b) malattie infettive e parassitologia;
c) malattie del ricambio;
d) malattie dell'apparato respiratorio;
e) malattie dell'apparato uropoietico;
f) terapia medica.

Per le semeiotiche e cliniche specializzate si prenderanno accordi fra il Consiglio della scuola ed i rispettivi direttori circa il numero delle lezioni:
a) semeiologia oculare;
b) semeiologia dell'orecchio e prime vie respiratorie;
c) semeiologia del cavo orale e dei seni.

Il corso di terapia medica comprenderà:
a) farmacologia;
b) dietetica,
c) terapia fisica (climatologia ed idrologia, elioterapia, massoterapia, luteoterapia, elettrodiatermo Marconiterapia).

Art. 284. — Gli iscritti sono tenuti a sostenere gli esami sulle varie materie di insegnamento alla fine di ogni anno di corso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1948

DE NICOLA

GONELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1948
Atti del Governo, registro n. 19, foglio n. 218. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 marzo 1948, n. 415.

Misura e modalità di riscossione del contributo dovuto per l'esercizio 1948 per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro dei lavoratori addetti alle miniere di zolfo della Sicilia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti il regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, il regio decreto 15 dicembre 1936, n. 2276, e il regolamento approvato con regio decreto 25 gennaio 1937, n. 200, concernenti l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 27 marzo 1933, n. 299, recante norme per la riscossione del contributo di assicurazione dovuto al Sindacato obbligatorio siciliano di mutua assicurazione per gli infortuni sul lavoro nelle miniere di zolfo, ai sensi della legge 11 luglio 1904, n. 396 e 14 luglio 1907, n. 527, e del regio decreto-legge 6 maggio 1915, n. 590, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473;

Visto l'art. 3 del regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 264, convertito nella legge 29 giugno 1933, n. 860, concernente la unificazione degli Istituti per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni degli operai sul lavoro,

Visto il decreto Ministeriale 30 dicembre 1933, con il quale le funzioni disimpegnate dagli organi del Sindacato obbligatorio siciliano di mutua assicurazione per gli infortuni sul lavoro nelle miniere di zolfo della Sicilia sono passate all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1947, n. 1314, col quale fu approvata la tabella dei salari medi per la liquidazione delle indennità di infortuni agli operai delle solfare della Sicilia e ai loro aventi diritto, e la misura del contributo dovuto per l'esercizio 1947 all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni;

Vista la I disposizione transitoria della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione,

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per le finanze e per l'industria e il commercio;

Decreta:

Articolo unico.

Le disposizioni contenute nel decreto del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1947, n. 1314, e relative alla misura e alla riscossione del contributo dovuto

per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro dei lavoratori addetti alle miniere di zolfo della Sicilia, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, continuano ad avere vigore per l'esercizio 1948.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 marzo 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — FANFANI — PELLA — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1948
Atti del Governo, registro n. 19, foglio n. 214. — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1948.

Nomina dei membri del Comitato di sorveglianza per la liquidazione delle disciolte Federazioni nazionali già aderenti alla soppressa Confederazione dei lavoratori dell'agricoltura.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, relativo alla soppressione le organizzazioni sindacali fasciste e alla liquidazione dei rispettivi patrimoni, modificato ed integrato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° dicembre 1947, n. 1611;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 giugno 1945, n. 377, con il quale viene istituito il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Considerata la necessità di provvedere alla nomina dei membri del Comitato di sorveglianza sulla liquidazione delle Federazioni nazionali già aderenti alla soppressa Confederazione dei lavoratori dell'agricoltura;

Considerata l'opportunità di affidare detto incarico agli stessi membri del Comitato di sorveglianza sulla liquidazione della soppressa Confederazione dei lavoratori dell'agricoltura nominati con i decreti Ministeriali 26 ottobre 1945, 10 settembre 1946 e 30 marzo 1948;

Decreta:

Il rag. Egidio Viola, il dott. Cavino Solis, il dottor Augusto Perali, il rag. Guido Catalani, il sig. Ferruccio Bigi, membri del Comitato di sorveglianza sulla liquidazione della soppressa Confederazione dei lavoratori dell'agricoltura sono nominati membri del Comitato di sorveglianza anche sulla liquidazione delle seguenti disciolte Federazioni nazionali già aderenti alla soppressa Confederazione dei lavoratori dell'agricoltura:

1) Federazione nazionale dei coloni e mezzadri;
2) Federazione nazionale dei salariati e braccianti;
3) Federazione nazionale degli impiegati dell'agricoltura;
4) Federazione nazionale delle maestranze specializzate agricole, zootecniche e forestali.

Roma, addì 15 aprile 1948

Il Ministro: FANFANI

(2087)

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1948.

Nomina dei membri del Comitato di sorveglianza per la liquidazione delle disciolte Federazioni nazionali già aderenti alla soppressa Confederazione dei commercianti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, relativo alla soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste e alla liquidazione dei rispettivi patrimoni, modificato ed integrato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° dicembre 1947, n. 1611;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 giugno 1945, n. 377, con il quale viene istituito il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Considerata la necessità di provvedere alla nomina dei membri del Comitato di sorveglianza sulla liquidazione delle Federazioni nazionali già aderenti alla soppressa Confederazione dei commercianti;

Considerata l'opportunità di affidare detto incarico agli stessi membri del Comitato di sorveglianza sulla liquidazione della soppressa Confederazione dei commercianti nominati con i decreti Ministeriali 20 novembre 1945 e 30 marzo 1948;

Decreta:

Il rag. Enrico Lapenna, il dott. Alberto Micheletti, il rag. Pietro Andreini, l'ing. Eugenio Miccone e il prof. Antonio Navarra, membri del Comitato di sorveglianza sulla liquidazione della soppressa Confederazione dei commercianti, sono nominati membri del Comitato di sorveglianza anche sulla liquidazione delle seguenti disciolte Federazioni nazionali già aderenti alla soppressa Confederazione dei commercianti:

1) Federazione nazionale dei commercianti di combustibili solidi;
2) Federazione nazionale dei commercianti di prodotti artistici;
3) Federazione nazionale alberghi e turismo;
4) Federazione nazionale degli esercizi pubblici;
5) Federazione nazionale dei commercianti di cereali e prodotti per l'agricoltura;
6) Federazione nazionale dei commercianti di vino e prodotti affini;
7) Federazione nazionale dei commercianti di olio;
8) Federazione nazionale dei dettaglianti dell'alimentazione;
9) Federazione nazionale dei commercianti dei prodotti zootecnici;
10) Federazione nazionale dei commercianti di prodotti della pesca;
11) Federazione nazionale dei grossisti dell'alimentazione;
12) Federazione nazionale dei commercianti di legname, mobili ed affini;
13) Federazione nazionale dei commercianti di prodotti tessili e dell'abbigliamento;
14) Federazione nazionale dei commercianti del libro e della carta ed affini;
15) Federazione nazionale dei commercianti di automotocicli, carburanti e lubrificanti;
16) Federazione nazionale dei commercianti di pelli, cuoi ed affini;
17) Federazione nazionale dei commercianti orafi, argentieri, orologiai ed affini;

18) Federazione nazionale dei commercianti di ferro, metalli e macchine;
19) Federazione nazionale dei commercianti di prodotti chimici;
20) Federazione nazionale dei commercianti di materiale edile, elettrico, idraulico;
21) Federazione nazionale dei commercianti del vetro e della ceramica;
22) Federazione nazionale delle aziende di deposito e spedizione;
23) Federazione nazionale degli ausiliari del commercio;
24) Federazione nazionale delle case per il commercio di oltremare;
25) Federazione nazionale degli istituti di cura;
26) Federazione nazionale dei venditori ambulanti;
27) Federazione nazionale dei commercianti di prodotti orto-floro-frutticoli;
28) Federazione nazionale dei panificatori ed affini;
29) Federazione nazionale degli agenti e rappresentanti di commercio;
30) Federazione nazionale dei magazzinieri e rivenditori di generi di monopolio.

Roma, addì 15 aprile 1948

Il Ministro: FANFANI

(2089)

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1948.
Nomina dei membri del Comitato di sorveglianza per la liquidazione dei disciolti sindacati nazionali, già aderenti alla soppressa Confederazione dei professionisti ed artisti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, relativo alla soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste e alla liquidazione dei rispettivi patrimoni, modificato ed integrato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° dicembre 1947, n. 1611;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 giugno 1945, n. 377, con il quale viene istituito il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
Considerata la necessità di provvedere alla nomina dei membri del Comitato di sorveglianza sulla liquidazione dei sindacati nazionali già aderenti alla soppressa Confederazione dei professionisti ed artisti.
Considerata l'opportunità di affidare detto incarico agli stessi membri del Comitato di sorveglianza sulla liquidazione della soppressa Confederazione dei professionisti ed artisti nominati con i decreti Ministeriali 15 gennaio 1946 e 30 marzo 1948;

Decreta:

Il rag. Umberto Forattini, il dott. Orazio Carducci Artenisio, il sig. Mario Bernardi, l'avv. Francesco Pistalini, il dott. Torquato Foschini, membri del Comitato di sorveglianza sulla liquidazione della soppressa Confederazione dei professionisti ed artisti sono nominati membri del Comitato di sorveglianza anche sulla liquidazione dei seguenti disciolti sindacati nazionali già aderenti alla soppressa Confederazione dei professionisti ed artisti:
1) Sindacato nazionale dei giornalisti;
2) Sindacato nazionale degli architetti;
3) Sindacato nazionale dei periti industriali;
4) Sindacato nazionale dei periti esperti e stimatori;
5) Sindacato nazionale dei gestori di istituti di educazione e di istruzione;
6) Sindacato nazionale dei chimici;
7) Sindacato nazionale dei dottori in economia e commercio;
8) Sindacato nazionale dei ragionieri;
9) Sindacato nazionale infermieri diplomati;
10) Sindacato nazionale infermiere diplomate;
11) Sindacato nazionale musicisti;
12) Sindacato nazionale belle arti;
13) Sindacato nazionale autori e scrittori;
14) Sindacato nazionale inventori;
15) Sindacato nazionale notai;
16) Sindacato nazionale artisti dello spettacolo;
17) Sindacato nazionale attuari;
18) Sindacato nazionale patrocinatori legali;
19) Sindacato nazionale registi e scenotecnici;
20) Sindacato nazionale medici;
21) Sindacato nazionale farmacisti;
22) Sindacato nazionale veterinari;
23) Sindacato nazionale ostetriche;
24) Sindacato nazionale ingegneri;
25) Sindacato nazionale geometri;
26) Sindacato nazionale tecnici agricoli;
27) Sindacato nazionale avvocati e procuratori.

Roma, addì 15 aprile 1947

Il Ministro: FANFANI

(2093)

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1948.
Nomina dei membri del Comitato di sorveglianza per la liquidazione delle disciolte Federazioni nazionali, già aderenti alla soppressa Confederazione degli industriali.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, relativo alla soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste e alla liquidazione dei rispettivi patrimoni, modificato ed integrato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° dicembre 1947, n. 1611;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 giugno 1945, n. 377, con il quale viene istituito il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
Considerata la necessità di provvedere alla nomina dei membri del Comitato di sorveglianza sulla liquidazione delle Federazioni nazionali già aderenti alla soppressa Confederazione degli industriali;
Considerata l'opportunità di affidare detto incarico agli stessi membri del Comitato di sorveglianza sulla liquidazione della soppressa Confederazione degli industriali, nominati con i decreti Ministeriali 26 ottobre 1945, 18 gennaio 1947 e 30 marzo 1948;

Decreta:

Il rag. Roberto Carlesimo, il dott. Rosario Purpura, il sig. Paolo Emiliani, il dott. Alberto Pedrotti, il sig. Attilio Benigni, membri del Comitato di sorveglianza sulla liquidazione della Confederazione degli industriali, sono nominati membri del Comitato di sor-

veglianza anche sulla liquidazione delle seguenti disciolte Federazioni nazionali già aderenti alla soppressa Confederazione degli industriali:

1) Federazione nazionale degli industriali metallurgici;

2) Federazione nazionale degli industriali meccanici;

3) Federazione nazionale degli industriali dell'abbigliamento;

4) Federazione nazionale degli esercenti l'industria delle calzature e lavorazioni affini del cuoio;

5) Federazione nazionale degli esercenti l'industria conciaria;

6) Federazione nazionale degli industriali cotonieri;

7) Federazione nazionale degli industriali lanieri;

8) Federazione nazionale degli industriali della seta;

9) Federazione nazionale degli esercenti l'industria delle fibre tessili artificiali;

10) Federazione nazionale degli industriali del marmo, pietre ed affini;

11) Federazione nazionale degli esercenti l'industria tessile varia;

12) Federazione nazionale degli industriali del cappello;

13) Federazione nazionale dei costruttori edili, imprenditori di opere ed industriali affini;

14) Federazione nazionale degli industriali del cemento, calce, gesso, manufatti in cemento e laterizi;

15) Federazione nazionale dei proprietari di fabbricati;

16) Federazione nazionale degli industriali del vetro e della stampa;

17) Federazione nazionale degli industriali dei prodotti chimici;

18) Federazione nazionale degli esercenti industrie alimentari ed agricole varie;

19) Federazione nazionale degli industriali delle acque gassate, birra fredda e malto;

20) Federazione nazionale degli industriali dei vini, liquori ed affini;

21) Federazione nazionale degli industriali mugnai, pastai, risieri e trebbiatori;

22) Federazione nazionale degli industriali della pesca;

23) Federazione nazionale degli industriali dello zucchero, dei dolci e dell'alcole di prima categoria;

24) Federazione nazionale degli industriali del legno;

25) Federazione nazionale degli industriali del gas e degli acquedotti;

26) Federazione nazionale degli industriali della carta;

27) Federazione nazionale degli esercenti l'industria grafica ed affini;

28) Federazione nazionale degli industriali editori;

29) Federazione nazionale degli esercenti l'industria idrotermale;

30) Federazione nazionale esercenti industrie varie;

31) Federazione nazionale degli esercenti le industrie estrattive;

32) Federazione nazionale degli editori di giornali e delle agenzie di stampa;

33) Federazione nazionale degli industriali dello spettacolo;

34) Federazione nazionale delle aziende industriali municipalizzate;

35) Federazione nazionale degli armatori e degli ausiliari dell'armamento;

36) Federazione nazionale degli esercenti imprese di trasporti aerei;

37) Federazione nazionale degli esercenti imprese ferroviarie, tramviarie e di navigazione interna;

38) Federazione nazionale degli esercenti imprese di trasporti automobilistici;

39) Federazione nazionale delle aziende municipalizzate di trasporto;

40) Federazione nazionale esercenti imprese di comunicazioni elettriche;

41) Federazione nazionale degli ausiliari del traffico e dei trasporti complementari;

42) Federazione nazionale degli industriali della canapa, del lino e fibre affini;

43) Federazione nazionale degli artigiani.

Roma, addì 15 aprile 1948

Il Ministro: FANFANI

(2085)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Revoca di trasferimento di notaio

Con decreto Ministeriale del 3 maggio 1948 è revocato il decreto Ministeriale 29 febbraio 1948 nella parte che dispone il trasferimento del notaio Polizzi Michele alla sede di Castellammare del Golfo, distretto notarile di Trapani, ed il medesimo notaio è, pertanto, reintegrato nella precedente sede di Mazara del Vallo, stesso distretto.

(2104)

Trasferimento di notai

Con decreto Ministeriale del 3 maggio 1948:

Gazzilli Italo, notaio residente nel comune di Bracciano, distretto notarile di Roma. è traslocato nel comune di Roma;

Novello Domenicantonio, notaio residente nel comune di Gissi, distretto notarile di Lanciano, è traslocato nel comune di Albano Laziale, distretto notarile di Roma;

Romanti Pietro, notaio residente nel comune di Codigoro, distretto notarile di Ferrara, è traslocato nel comune di Tivoli, distretto notarile di Roma;

Manoni Romualdo, notaio residente nel comune di Leonessa, distretto notarile di Rieti, è traslocato nel comune di Terracina, distretto notarile di Roma.

(2105)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Trasferimento ai beni patrimoniali dello Stato di una zona sita nella spiaggia del comune di San Benedetto del Tronto

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze in data 21 aprile 1948, è stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato, la zona di mq. 640 sita nella spiaggia di San Benedetto del Tronto, facente parte del mappale riportato in catasto al foglio 5, particella n. 43, del comune di San Benedetto del Tronto.

(2062)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

(3a *pubblicazione*).

Elenco n. 7.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Rendita 5 %	159122	665 —	Fisso Andrea fu Pietro Alfredo, dom. a Torino.	Fisso Andrea fu Pietro Alfredo, *minore sotto la patria potestà della madre Campese Angela Rosetta du Luigi*, dom. a Torino.
Id.	143712	3.010 —	Pirinoli Maria Teresa fu *Cesare*, minore sotto la patria potestà della madre Caraglio Petronilla ved. Pirinoli, dom. a Roccavione, con usufrutto a favore di quest'ultima.	Pirinoli Maria Teresa fu *Claudio Cesare*, ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	2533	700 —	*D'Avino* Alfonso fu Ferdinando, dom. a Viggiano (Potenza).	*Avino* Alfonso fu Ferdinando, ecc., come contro.
Id.	2534	700 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	2535	700 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	2536	700 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	285595	150, 50	Montiglio Monica di Giovanni Battista, moglie di Cappa *Giuseppe*, dom. a Pietrasanta (Lucca), vincolata.	Montiglio Monica di Giovanni Battista, moglie di Cappa *Cesare Giuseppe*, dom. a Pietrasanta (Lucca), vincolata.
Id.	203637	35 —	Come sopra, dom. in Atripalda (Avellino) vincolata.	Come sopra, dom. in Atripalda (Avellino), vincolata.
Id.	203636	245 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	785768	175 —	Lanfranco Maria Ines fu Michele, minore sotto la patria potestà della madre Martinelli *Ottavia* fu Giovanni ved. di Lanfranco Michele, dom. in Ivrea (Torino), con usufrutto a favore di Martinelli *Ottavia* fu Giovanni ved. di Lanfranco Michele, dom. in Ivrea.	Lanfranco Maria Ines fu Michele, minore sotto la patria potestà della madre Martinelli *Margherita Ottavia* fu Giovanni ved. di Lanfranco Michele, dom. in Ivrea (Torino), con usufrutto a favore di Martinelli *Margherita Ottavia*, ecc., come contro.
Id.	815355	31, 50	Gritta *Augusto* fu Luigi, minore sotto la patria potestà della madre Dasso Ida di Agostino ved. di Gritta Luigi, dom. in Lavagna (Genova).	Gritta *Agostino*, ecc., come contro.
Id.	816381	28 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	815356	31, 50	Come sopra, con usufrutto a Dasso Ida di Agostino vedova di Gritta Luigi, dom. in Lavagna.	Come sopra con usufrutto come contro.
Id.	351836	28 —	Come sopra.	Come sopra.
P. R. 3,50 % (1934)	348004	10, 50	Gritta *Augusto* fu Luigi, minore sotto la patria potestà della madre Dasso Ida di Agostino ved di Gritta Luigi, dom. in Lavagna (Genova).	Gritta *Agostino*, ecc., come contro.
Id.	348005	10, 50	Come sopra, con usufrutto a Dasso Ida di Agostino ved. Gritta Luigi, dom. in Lavagna.	Come sopra con usufrutto come contro.
Cons. 3,50 % (1902)	41435	28 —	Gritta *Augusto* fu Luigi, minore sotto la patria potestà della madre Dasso Ida di Agostino ved di Gritta Luigi, dom. in Lavagna (Genova).	Gritta *Agostino*, ecc., come contro.

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 3,50 % (1902)	44189	28 —	Gritta *Augusto* fu Luigi, minore sotto la patria potestà della madre Dasso Ida di Agostino ved. di Gritta Luigi, dom. in Lavagna (Genova) con usufrutto alla stessa Dasso Ida.	Gritta *Agostino*, ecc., con usufrutto come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	629171	105 —	Chiesa Parrocchiale di S. Lorenzo in Vercelli, con usufrutto a Chiodi *Regina* fu Pietro ved. di Locarni Giuseppe, dom. a Vercelli.	Come contro, con usufrutto a Chiodi *Angela Maria Regina* fu Pietro, ecc., come contro.
P. R. 3,50 % (1934)	202798	189 —	*Pedecino* Lucia fu Pietro, minore sotto la tutela di Carlucci Riccardo, dom. a Volturara Irpina (Avellino).	*Pedicino* Lucia fu Pietro, ecc., come contro.
Id.	254804	56 —	*Pedecino* Lucia fu Pietro, moglie di De Cristofano Luigi, dom. a Volturara Irpina (Avellino).	*Pedicino* Lucia fu Pietro, ecc., come contro.
Id.	350651	91 —	Brentel Pietro ed *Annita* fu Rodolfo, minori sotto la patria potestà della madre Cappellini Filomena di Giosuè ved. Brentel Rodolfo, dom. a Feltre.	Brentel Pietro e *Gabriela Anita* fu Rodolfo, ecc., come contro.
Id.	350650	87, 50	Come sopra, con usufrutto a Cappellini Filomena di Giosuè ved. Brentel Rodolfo.	Come sopra, con usufrutto come contro.
Id.	350649	178, 50	Come sopra, con usufrutto a Schio Maria Teresa fu Antonio ved. Brentel.	Come sopra, con usufrutto a Schio Maria Teresa fu Antonio ved. Brentel.
Id.	443908	70 —	Chiappetta Antonino fu Antonio, minore sotto la patria potestà della madre Narducci *Florinda* ved. di Chiappetta Antonio, dom. a Tortora (Cosenza).	Chiappetta Antonino fu Antonio, minore sotto la patria potestà della madre Narducci *Flora*, ecc., come contro.
Id.	516530	280 —	Chiappetta *Antonio* fu Antonio, minore sotto la patria potestà della madre Narducci Flora fu Umberto dom. a Tortora (Cosenza).	Chiappetta *Antonino* fu Antonio ecc., come sopra.
Id.	357856	542, 50	*Brigante Colonna* Guido di Giulio, dom. a Tivoli (Roma), ipotecata.	*Brigante Colonna Angelini* Guido di Giulio, ecc., come contro.
Id.	221983	581 —	Rolandi *Luigi* fu Lorenzo, dom. in Spinetta Marengo (Alessandria).	Rolandi *Natale Luigi*, ecc., come contro.
Id.	105205	217 —	Gatti Angela di Pietro moglie di Sampietro Vittorio, dom. a Pamparato (Cuneo).	Gatti *Maria Angela*, ecc., come contro.
B. T. N. 5 % (1949) Serie A	1441	Cap. nom. 10.500 —	Bicchierini *Diana* Delfina fu Adelindo, minore sotto la patria potestà della madre Francolacci Narcisa di Antonio ved. Bicchierini.	Bicchierini *Delfina Diana*, ecc., come contro.
Id.	1442	1.500 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	1443	1.500 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	1444	1.000 —	Come sopra.	Come sopra.
B. T. N. 4 % (1951) Serie A-1	1247	500 —	Dordoni *Maria Elisa* fu Gino, minore sotto la patria potestà della madre Vezzoli Giannina fu Vittore ved. Dordoni, dom. in Milano.	Dordoni *Elisa Maria* fu Gino, minore, ecc., come contro.
Id.	1248	5.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	1250	4.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. Serie A	1977	30.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	1978	59.500 —	Come sopra.	Come sopra.
B. T. N. 5 % (1950) Serie I	3386	28.500 —	Sterzi Mercedes fu Alfonso.	Sterzi Mercedes fu Alfonso, *minore sotto la tutela di Balis-Crema Alfonso.*

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 % (1934)	516868	805 —	Besso *Edmondo Edoardo* fu Armodio, dom. a Casale Monferrato (Alessandria).	Besso *Eduardo - Ugo - Domenico Edmondo* fu Armodio, ecc., come contro.
Id.	183775	245 —	Pettigiani Antonio fu Emanuele dom. a Condove (Torino), con usufrutto a Revalor *Luigia* fu Bartolomeo ved. di Pettigiani Alessio, dom. in S. Giorgio di Susa.	Pettigiani Antonio fu Emanuele, dom. a Condove (Torino), con usufrutto a Revalor *Maria Luigia*, ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	806111	231 —	Pettigiani Felice di Antonio, dom. a Condove (Torino), con usufrutto a Revalor *Luigia* fu *Battista* ved. di Pettigiani Alessio, dom. a S. Giorgio di Susa.	Pettigiani Felice di Antonio, dom. a Condove (Torino), con usufrutto come sopra.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 23 marzo 1948

Il direttore generale: DE LIGUORO

(1510)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di mezzi fogli di compartimenti semestrali

(1a *pubblicazione*). Elenco n. 66

E' stata chiesta la rinnovazione per esaurimento delle quietanze ricevute dei seguenti certificati di rendita:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Cons. 3,50% (1902)	43116	Colucci Ignazio fu Enrico, dom. a Napoli	35 —
Cons. 3,50% (1906)	603599	Battilana Giuseppe di Francesco, dom. a Cornedo (Vicenza), ipotecata	7 —
Id.	32441	Pellegrini Innocente del fu Giovanni Antonio, dom. a Milano	360,50
Id.	510792	Romerio Renato fu Giovanni, dom. in Arona (Novara)	52,50
Id.	311389	Opera pia SS.mo Sacramento in Magliano di Marsi (Aquila)	133 —
Id.	645152	Fabbriceria della Chiesa di S. Antonino in Castiglione Chiavarese (Genova)	7 —
Id.	139840	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di S. Andrea in Verzi di Lorsica (Genova)	52,50
P. Red. 3,50%(1934)	487628	Bongiovanni Maria di Salvatore, dom. a Bari	350 —
Cons. 3,50% (1906)	764615	Associazione provinciale Pro Mutis in Sondrio	17,50

Essendo i detti certificati mancanti del secondo mezzo foglio dei compartimenti semestrali, già usati per la riscossione degli interessi, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi sei mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano state notificate opposizioni, si procederà, ai termini dell'art. 169 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, alla richiesta operazione.

Roma, addì 23 aprile 1948

Il direttore generale: DE LIGUORO

(1970)

CONCORSI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso per esami a otto posti di vice segretario (grado 11°, gruppo B) nel ruolo del personale di 1ª categoria dei Monopoli di Stato, riservato ai reduci.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 29 febbraio 1928 che determina i ruoli speciali del personale dell'Amministrazione dei monopoli di Stato e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 5 luglio 1928 e successivi sull'ordinamento centrale e periferico dell'Amministrazione predetta;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, contenente provvidenze a favore dei chiamati alle armi, nell'assunzione da parte delle Amministrazioni statali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, concernente l'elevazione dei limiti di età, per l'ammissione ai pubblici concorsi ad impieghi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto del Ministero del tesoro del 21 novembre 1945, contenente la determinazione degli assegni mensili per il personale in prova;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, dettante norme sullo svolgimento dei concorsi;

Visto il regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435, sull'ammissione ai concorsi pubblici con esenzione dal limite massimo di età, del personale statale non di ruolo che abbia cinque anni di lodevole servizio;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 3 settembre 1947, n. 885, recante l'estensione ai profughi dei territori di confine dei benefici in favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, recante l'estensione ai profughi dell'Africa Italiana dei benefici previsti per i reduci;

Visto il decreto Ministeriale n. 05.12726 del 26 ottobre 1946, registrato il 9 novembre 1946, registro n. 1, foglio n. 346, col quale fu indetto un concorso per esami a sei dei dodici posti accantonati ai sensi del regio decreto-legge 6 gennaio 1942, n. 27, e decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, per la nomina a vice segretario (grado 11°) nel ruolo amministrativo di gruppo *B* dei Monopoli di Stato;

Visto il decreto Ministeriale n. 05.11325 del 1° settembre 1947, registrato il 13 ottobre 1947, registro n. 1, foglio n. 290, col quale si provvede alla nomina a vice segretario in prova dei quattro vincitori del concorso citato;

Considerato che i residuati due posti vanno aggiunti agli altri sei disponibili; vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 8853/12106-2-7-4/1.3.1 del 24 marzo 1948;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a otto posti di vice segretario (grado 11°) nel ruolo di 1ª categoria, gruppo *B*, dei Monopoli di Stato, riservato ai combattenti della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione; ai mutilati e agli invalidi della lotta di liberazione; ai partigiani combattenti e ai reduci dalla prigionia o dalla deportazione; ai profughi dei territori di confine ed ai profughi dell'Africa Italiana che si trovino nelle condizioni previste, rispettivamente, dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 3 settembre 1947, n. 885, e dal decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104.

Di tali otto posti uno è destinato, a' termini dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1488 del 12 dicembre 1947, a coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale e che nel presente concorso conseguano la idoneità.

Al concorso non possono partecipare le donne e coloro i quali abbiano già preso parte al precedente concorso riservato citato nelle premesse per la nomina a sei posti di vice segretario (grado 11°) nel ruolo amministrativo di 1ª categoria, gruppo *B*, dei Monopoli di Stato, senza conseguirvi la idoneità.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto Ministeriale non motivato e insindacabile.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesta, con esclusione di altri titoli di studio, la licenza di istituto tecnico superiore (sezione commerciale). Sono anche ammessi i titoli di studio corrispondenti conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta da bollo da L. 32, dovranno essere fatte pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato in Roma o agli uffici dipendenti dall'Amministrazione stessa (Direzioni compartimentali coltivazioni tabacchi, Manifatture tabacchi, Saline, Uffici compartimentali d'ispezione, Depositi e Uffici vendita generi di monopolio) non oltre il termine perentorio di giorni sessanta da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il personale straordinario e gli impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, aventi titolo a partecipare al concorso, faranno pervenire agli uffici anzidetti le domande nel termine sopraindicato per via gerarchica.

Gli uffici dipendenti dall'Amministrazione dei monopoli, provveduto, ove occorra, tempestivamente a fare regolarizzare le domande loro presentate insufficientemente documentate o corredate da documenti non regolari, le trasmetteranno alla Direzione generale dei monopoli man mano che le avranno ricevute, con la indicazione del giorno dell'arrivo o della presentazione.

Le domande, firmate dagli aspiranti, dovranno contenere la precisa indicazione del loro domicilio e recapito, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè la elencazione dei documenti allegati.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti su carta da bollo appresso specificata e legalizzati:

A) estratto dell'atto di nascita in bollo da L. 40 da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 36°.

Tale limite di età è elevato:

1) a 44 anni per gli invalidi di guerra e mutilati e invalidi per la lotta di liberazione, e per i decorati di medaglia al valore militare e croce di guerra al valore militare, oppure per i promossi per merito di guerra;

2) il limite massimo è inoltre aumentato:

a) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) del paragrafo 2) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quella di cui al punto precedente, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Il limite massimo è altresì elevato ad anni 45 nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Il beneficio predetto assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo indicato nell'art. 4 del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo dello Stato.

Si prescinde altresì dal limite di età per il personale civile non di ruolo, comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni statali anche con ordinamento autonomo, e per il personale salariato di ruolo e non di ruolo, dipendente dalle Amministrazioni stesse, quando abbia compiuto cinque anni di lodevole servizio alla data della scadenza della presentazione delle domande;

B) certificato di cittadinanza italiana in bollo da L. 24;

C) certificato in bollo da L. 24 dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

D) certificato generale del casellario giudiziale in bollo da L. 60;

E) certificato di buona condotta morale e civile in bollo da L. 24, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da un anno e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni, ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

F) certificato medico in bollo da L. 24 rilasciato da un medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa deve risultare specificatamente menzionata con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine all'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione può sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia per accertare la loro completa idoneità agli speciali servizi d'istituto.

I candidati invalidi di guerra produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14 del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

G) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 40 per il primo foglio e L. 32 per ogni altro, o certificato di esito di leva o d'iscrizione alle liste di leva in bollo da L. 24.

Per comprovare la qualità di combattente dell'Africa Orientale o della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione deve essere presentata una dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari sui servizi resi in zona di operazioni.

Analogo documento presenteranno i militarizzati ed assimilati che presero parte ad operazioni della guerra 1940-1943.

Gli invalidi della guerra 1940-1943 dovranno presentare inoltre il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra) ovvero una dichiarazione rilasciata dalle competenti rappresentanze provinciali degli invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la loro qualità di invalido, ai fini della loro iscrizione sui ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

I partigiani combattenti e i reduci dalla prigionia dovranno dimostrare la loro qualifica ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

La qualifica di reduce dalla deportazione deve risultare da attestazione del prefetto della provincia, in cui l'interessato risiede, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione, i figli degli invalidi per la lotta di liberazione dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato del competente Comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, gli altri mediante esibizione del certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro a nome del padre.

L'ammissione al concorso sarà sottoposta a riserva per quei candidati per i quali non sarà intervenuto il riconoscimento della qualifica costituente titolo per l'ammissione a norma dell'art. 1 del presente decreto;

H) diploma originale di licenza di cui al precedente articolo 2 con bollo di L. 32 o copia notarile dello stesso in bollo di L. 40;

I) copia dello stato di servizio civile in bollo da L. 40 per il primo foglio e L. 32 per ogni altro rilasciata e autenticata dai superiori gerarchici con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio.

Tale documento dovrà essere presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo di una pubblica Amministrazione;

L) certificato in bollo da L. 24 rilasciato dal competente capo di ufficio, da cui risultino gli estremi dell'autorizzazione d'assunzione in servizio straordinario nonchè la data d'inizio, la durata e la natura del servizio stesso.

Tale documento dovrà essere prodotto dagli aspiranti che facciano parte del personale civile non di ruolo, comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, o del personale salariato di ruolo o non di ruolo dipendente dalle Amministrazioni stesse, i quali aspirano alla esenzione del limite massimo di età;

M) stato di famiglia in bollo da L. 24 da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

N) fotografia recente del candidato con bollo da L. 32 con la sua firma autenticata dal sindaco o da un notaio a meno che il concorrente dichiari nella domanda di essere provvisto del libretto ferroviario o di altro documento munito di firma e fotografia rilasciato da una pubblica Amministrazione.

Si precisa che possono essere prodotti in carta libera gli atti dello stato civile ed il certificato generale del casellario giudiziale, purchè in ciascun atto o certificato sia fatta risultare la povertà dell'interessato, mediante citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I concorrenti che si trovino ad aver dovuto, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la recente guerra, abbandonare la residenza dei territori di confine o non abbiano potuto farvi ritorno, possono beneficiare delle disposizioni di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 60 del 24 febbraio 1947 contenente agevolazioni per la documentazione da fornirsi per prendere parte a pubblici concorsi.

Art. 5.

I documenti di cui alle lettere *B*), *C*), *D*), *E*), *F*), *I*) ed *L*), del precedente art. 4 debbono essere di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione della firma occorre nei casi previsti dalla legge.

I candidati che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio civile presso le Amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *G*), *H*), *I*), *M*), dell'art. 4.

I concorrenti non impiegati di ruolo che si trovino alle armi possono esibire in luogo dei documenti di cui alle lettere *B*), *C*), *E*), *F*), *G*), del precedente art. 4, un certificato su carta da bollo di L. 24 rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando del concorso. E' data facoltà ai candidati ammessi alla prova orale di produrre, prima di sostenere dette prove i documenti che attestino nei loro confronti, titoli preferenziali agli effetti della nomina cui essi aspirano.

Art. 7.

Non si terrà conto delle domande che perverranno e saranno presentate agli uffici dipendenti dall'Amministrazione dei monopoli dopo il termine di cui all'art. 3. La tardiva presentazione anche di uno solo dei documenti prescritti può costituire motivo di esclusione dal concorso.

La dichiarazione integrativa attestante la qualità di combattente, può essere presentata dai candidati durante lo svolgimento del concorso, ma non oltre la data della prova orale per essi fissata, alla quale, in difetto, non potranno essere ammessi.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri ad eccezione del titolo di studio del quale, in ogni caso, si deve produrre un certificato su competente carta da bollo rilasciato dall'Amministrazione presso la quale si trova il titolo originale.

Tuttavia i candidati i quali abbiano presentato i documenti per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni dipendenti dal Ministero delle finanze, potranno fare riferimento ai documenti come sopra presentati, ad eccezione della fotografia, purchè non siano scaduti di validità ai sensi del primo capoverso del precedente art. 5.

Art. 8.

L'esame consterà di tre prove scritte ed una orale che avranno luogo nei giorni e nelle sedi che saranno successivamente stabilite.

Le prove scritte e quella orale verteranno sulle materie di cui al programma allegato al presente decreto.

Art. 9.

La Commissione esaminatrice, da nominare con successivo decreto, sarà composta di un funzionario di grado non inferiore al 5° (che la presiede) di tre funzionari dei Monopoli di grado non inferiore al 6° e di un professore di ragioneria presso un Istituto tecnico.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un funzionario amministrativo dei Monopoli di Stato di grado non inferiore al 9°.

La Commissione ha facoltà di aggregarsi professori di lingue estere per le eventuali prove di esame sostenute dai candidati.

Art. 10.

Per lo svolgimento degli esami saranno osservate le disposizioni contenute nel capo 6° del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Ogni commissario disporrà di 10 punti per ciascuna prova scritta, di 10 punti per la prova orale e di 10 punti per ciascuna prova facoltativa di lingua estera.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte, del punto ottenuto in quella orale e di un trentesimo di quello riportato in ognuna delle prove facoltative di lingue estere, classificate con almeno sei decimi.

Art. 11.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva ed approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

A parità di voti si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 1 della legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni.

Quando la precedenza non possa essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisiti, essa sarà determinata dalla maggiore età.

Le benemerenze acquisite in dipendenza della guerra di Spagna non danno titolo alla preferenza di cui al secondo comma del presente articolo.

I concorrenti dichiarati idonei, che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire quelli che si facciano successivamente vacanti.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno nominati vice segretari salvo il periodo di prova non inferiore a mesi sei e conseguiranno la nomina alla effettività del posto previo giudizio del Consiglio di amministrazione.

Il personale in prova, che, a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione, non sia riconosciuto idoneo, è licenziato senza diritto ad indennizzo alcuno.

Sono esentati dal periodo di prova quelli che si trovino nelle condizioni di cui al 3° comma dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Ai nominati sarà prefisso un termine per assumere servizio nelle residenze che verranno ad essi assegnate.

Art. 13.

A coloro che conseguiranno la nomina a vice segretario competerà esclusivamente il rimborso della spesa personale di viaggio, in seconda classe, per raggiungere la residenza che verrà assegnata, nonchè un assegno lordo mensile pari ad un dodicesimo dello stipendio annuale del grado 10°, secondo le vigenti disposizioni, oltre gli altri assegni accessori di diritto.

Quelli provenienti da altri ruoli di personale statale conservano il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del regio decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 10 aprile 1948

Il Ministro: PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *aprile* 1948
Registro Monopoli n. 1, *foglio n.* 152. — TAFURI

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO

PROVE SCRITTE

Parte prima.

1. — Istituzione di diritto civile e commerciale Principî di diritto amministrativo.

Parte seconda.

1. — Nozioni di economia politica e di scienza delle finanze.

Parte terza.

1. — Computisteria e ragioneria delle aziende pubbliche e private, industriali in ispecie, contabilità generale dello Stato.

PROVA ORALE

1. — Le materie delle prove scritte.

2. — Principî di diritto costituzionale.

3. — Principî di statistica metodologica ed applicata (secondo il programma delle scuole medie).

4. — Legge organica sul monopolio dei sali e dei tabacchi (17 luglio 1942, n. 907).

La prova facoltativa di lingue estere consisterà nella traduzione scritta di un brano proposto dalla Commissione esaminatrice dall'italiano in una o più delle lingue (francese, tedesco, inglese, spagnolo), che il candidato avrà dichiarato di conoscere nella domanda di ammissione al concorso.

Roma, addì 10 aprile 1948

Il Ministro: PELLA

(1974)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.